

Partecipate. I nuovi limiti all'in house

L'obbligo di gara può «spostare» 300mila dipendenti

■ L'articolo 177 è senza dubbio uno degli articoli più singolari del nuovo Codice appalti (Dlgs 50/2016), anche perché si trova in (almeno) apparente contraddizione con l'impianto generale del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti e concessioni.

Per capirlo è bene partire dal richiamo del suo contenuto. La norma prevede che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica «sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità». Finora la questione è passata sotto silenzio, anche per la lunga fase transitoria di avvicinamento alle nuove regole: ma ora, dopo che l'Anac ha chiesto alle società di inviare in queste settimane l'informativa sul tema, la questione entra nel vivo con l'obbligo effettivo di applicare questa disciplina.

Sul tema l'Anac si è espressa con la delibera 856 del 3 ago-

nei relativi bandi di gara clausole sociali per la stabilità del personale impiegato».

Certo, l'interpretazione dell'Anac è coerente con quanto previsto nella relazione di accompagnamento al decreto. Per capire le ricadute della regola si possono però fare due conti, approssimativi: i dipendenti delle società degli enti territoriali so-

IL VINCOLO

I titolari di concessioni a partire da 150mila euro devono affidare all'esterno almeno l'80% dei contratti di lavori, servizi o forniture

no oltre 400mila, e gli affidamenti diretti almeno il 90% del totale. Tutto ciò dovrebbe quindi riguardare circa 360mila addetti. Di questi, secondo la norma, circa 300mila andrebbero licenziati dalle società in house e trasferiti, con clausola sociale, ai vincitori delle gare.

Al di là di tutto ciò, che investe i principi di realtà e non il diritto, occorre soffermarsi sulle finalità della norma: è possibile capire la richiesta di estendere il Codice degli appalti a quelle aziende, pubbliche o private, che godono di affidamenti diretti per deroghe varie o per pura illegittimità, almeno per gli affidamenti superiori ai 150mila eu-

sto 2016, precisando che «emerge, in primo luogo, l'intenzione del legislatore di voler garantire il rispetto del principio comunitario di libera concorrenza, nel caso in cui l'affidamento della concessione sia stato effettuato senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, imponendo a tal fine al concessionario l'esternalizzazione con gara dell'80% dei lavori, servizi e forniture relativi alla tipologia di concessioni sopra indicate». Ancora, dal momento che la norma prevede l'introduzione di clausole sociali per il personale, è chiaro, secondo Anac, che la società non può mantenere all'interno più del 20% delle attività relative alla concessione, e quindi, «a tutela dei dipendenti... il legislatore fissa l'obbligo di inserire

ro individuati dall'articolo 177 (che possono essere intesi come soglia di applicazione delle gare, non come valore della concessione). È irragionevole, però, estendere tale principio alle società regolarmente in house ai sensi del medesimo codice, che già, quando dovuto, applicano le regole delle procedure competitive. Davvero il legislatore non trova contraddittorio ammettere l'in house providing da una parte e costringere le medesime società a esternalizzare l'80% della loro attività? Che senso avrebbe l'in house providing se poi diventa obbligatorio esternalizzare quasi tutto all'esterno, facendo diventare queste società delle scatole vuote?

S.Poz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA